

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "EBEN ITALIA (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK)"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: "EBEN Italia", di seguito detta associazione, sezione italiana dell'European Business Ethics Network (EBEN).
2. L'associazione ha sede legale in Bergamo, presso l'Università degli Studi di Bergamo in Via dei Caniana, 2.
3. Con delibera dell'Assemblea ordinaria potrà essere modificata la sede legale, potranno essere istituite o soppresse sedi operative o di rappresentanza in qualsiasi luogo d'Italia (preferibilmente presso sedi universitarie).
4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Oggetto sociale)

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. L'associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della responsabilità economica, sociale e ambientale nel mondo dell'impresa e delle organizzazioni economiche (private, pubbliche, nonprofit), delle professioni, dell'accademia e degli studenti. In questo quadro, sostiene lo sviluppo dell'etica applicata alle istituzioni, alle organizzazioni e alle pratiche dell'economia intesa come campo di studio interdisciplinare (*business ethics*).
3. Per raggiungere tale finalità
 - svolgere attività di network e di collegamento tra quanti si occupano dei temi sopra enunciati;
 - promuovere ed eventualmente svolgere attività di ricerca, pura e applicata, nel campo dell'etica degli affari, delle professioni, delle organizzazioni con approccio interdisciplinare;
 - offrire un supporto teorico e metodologico a tutte le organizzazioni che promuovono o intendano promuovere buone pratiche nel campo dell'etica e della responsabilità delle organizzazioni;
 - pubblicizzare e supportare le attività istituzionali e le specifiche iniziative promosse dall'EBEN Europe e dalle sezioni nazionali aderenti;
 - realizzare specifici progetti di ricerca, in collaborazione con l'EBEN Europe, con le sezioni nazionali aderenti o con altri enti, associazioni, istituti di ricerca, università, fondazioni, nazionali e internazionali;
 - organizzare tavole rotonde, seminari, convegni per sensibilizzare al tema in oggetto;
 - collaborare con tutti quei soggetti che, in coerenza con quanto previsto dal presente Statuto, sono impegnati nella promozione e nell'applicazione dell'etica nel mondo degli affari, delle professioni e delle organizzazioni;
 - promuovere e partecipare a pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo;
 - svolgere ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo associativo.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo. Il diniego va motivato.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'associazione ogni ulteriore variazione ed a versare la quota associativa. Il socio si riterrà domiciliato presso l'indirizzo fornito all'associazione. Il socio si impegna ad allegare alla domanda di ammissione il proprio curriculum vitae autorizzandone l'utilizzo da parte dell'associazione per il raggiungimento dei propri scopi. In base alle disposizioni di legge vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza

ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea dei soci.

4. Il numero dei soci è illimitato.

5. La quota associativa è intrasmissibile.

6. Per garantire un maggior coinvolgimento diretto da parte degli associati l'associazione ammette solo persone fisiche.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto. Hanno inoltre il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata a titolo gratuito, nei limiti delle risorse disponibili. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

3. I soci devono versare nei termini stabiliti dall'Assemblea la quota e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali. L'associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione.

2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà riferire all'Assemblea dei soci alla prima seduta utile. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

3. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. La richiesta di esclusione potrà essere presentata da ogni socio al Consiglio direttivo, il quale è tenuto a contattare in forma scritta l'interessato per richiedere spiegazioni. Il Consiglio, qualora lo ritenesse opportuno, dovrà sottoporre il caso all'Assemblea dei soci e convocarla nel più breve tempo possibile qualora ne rilevasse l'urgenza.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

4. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e il vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Revisori dei Conti

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare (per posta, fax, e mail o qualunque altro mezzo) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si terrà la riunione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto (esclusa la variazione della sede legale) o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- ammettere i nuovi soci;
- approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- fissare l'importo della quota o delle quote sociali annuali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
5. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati all'Assemblea. A titolo esemplificativo, esso redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio o il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sull'ammissione o esclusione da socio, ecc.

5. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno: un Presidente e un Vice Presidente.

6. Compito dei componenti del Consiglio direttivo è anche rappresentare l'associazione in tavoli di lavoro, convegni, ecc., qualora il presidente sia impossibilitato a farlo.

ART. 12 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di sessioni ordinarie che straordinarie. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento.

ART. 13 (Segretario)

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

2. E' nominato dal Presidente dell'associazione e decade con il Presidente.

ART. 14 (Tesoriere)

1. Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di febbraio. Si impegna a far avere tali prospetti almeno un mese prima della data fissata per le riunioni del Consiglio stesso.
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

2. E' nominato dal Presidente dell'associazione e decade con il Presidente.

Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dal Codice Civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ART. 16 (Durata delle cariche)

1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta, fatta eccezione per la figura del Presidente che non può essere riconfermata.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 17 (Risorse economiche)

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) contributi ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con l'eventuale Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 18 (Quota sociale)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea.

L'adesione all'EBEN Italia comporta l'automatica iscrizione anche all'EBEN Europe.

Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 (Modifiche allo statuto)

1. Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque soci. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con la legge italiana, con gli scopi sociali e con il regolamento interno.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'art. 9.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione, cessazione o estinzione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 22 (Clausola compromissoria)

1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie sia tra soci che tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.

ART. 23 (Regolamenti interni)

1. Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l'organizzazione dell'associazione ed il regolare svolgimento della sua attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto.

2. Gli eventuali regolamenti interni dovranno essere ispirati ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Una volta redatti i regolamenti il Consiglio direttivo li sottoporrà alla prima Assemblea dei soci che potrà approvarli con la maggioranza assoluta dei presenti così da farli entrare in vigore.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.